

Novità fiscali del 30 novembre 2010: mini proroga per i versamenti imposte del Veneto; diritto societario: modificate le regole che disciplinano i conferimenti di beni in natura nel capitale delle società; concordato fallimentare: mancata relazione del curatore non è bloccante; cessione di azioni dopo il conferimento di azienda: non è abuso di diritto; accertamento fiscale: dichiarazione di terzi nei PVC valide; professionisti: ribaditi dalla Cassazione i casi di esclusione da IRAP; IRAP: da ridedeterminare la seconda rata di imminente scadenza; tracciabilità dei flussi di pagamento: chiarimenti dell'Autorità; comunicazioni operazioni con i Paesi black list: obbligo anche per la stabile organizzazione; scudo fiscale, il rimpatrio giuridico salva le emersioni "complicate": rimane scadenza 31/12/2010

Publicato il 30 novembre 2010

mini proroga per i versamenti imposte del Veneto; diritto societario: modificate le regole che disciplinano i conferimenti di beni in natura nel capitale delle società; concordato fallimentare: mancata relazione del curatore non è bloccante; cessione di azioni dopo il conferimento di azienda: non è abuso di diritto; accertamento fiscale: dichiarazione di terzi nei PVC valide; professionisti: ribaditi dalla Cassazione i casi di esclusione da IRAP; IRAP: da ridedeterminare la seconda rata di imminente scadenza; tracciabilità dei flussi di pagamento: chiarimenti dell'Autorità; comunicazioni operazioni con i Paesi black list: obbligo anche per la stabile organizzazione; scudo fiscale, il rimpatrio giuridico salva le emersioni "complicate": rimane scadenza

31/12/2010; lavori pluriennali: circolare IRDCEC

Indice:

1) Mini proroga per il Veneto

2) Diritto societario: modificate le regole che disciplinano i conferimenti di beni in natura nel capitale delle società

3) Concordato fallimentare: Mancata relazione del curatore non bloccante

4) Cessione di azioni dopo il conferimento di azienda: non è abuso di diritto

5) Accertamento fiscale: Dichiarazione di terzi nei PVC valide

6) Professionisti: Ribaditi dalla Cassazione i casi di esclusione da Irap

7) IRAP: da ridedeterminare la seconda rata di imminente scadenza

8) Lavori pluriennali: circolare IRDCEC

9) Tracciabilità dei flussi di pagamento: i chiarimenti dell'Autorità

10) Altre di fisco (comunicazioni operazioni con i Paesi black list: obbligo anche per la stabile organizzazione; Scudo fiscale, il rimpatrio giuridico salva le emersioni "complicate": rimane scadenza 31/12/2010)

1) Mini proroga per il Veneto

E' arrivato il tanto atteso provvedimento a favore di imprese e contribuenti del Veneto colpiti dall'alluvione.

Il decreto emanato il 26/11/2010 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sospende dal 31 ottobre al 10 dicembre 2010, per i soggetti alluvionati del Veneto, i termini relativi ai versamenti del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

I predetti versamenti sono effettuati entro il 16 dicembre 2010, in particolare da coloro che sono inseriti nelle liste allegate al citato decreto (si veda in basso), che, peraltro, al momento dell'inserimento nel sito del Ministero delle Finanze era in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Allegati

[Belluno_Imprese_Opcm3906](#)

[Belluno_Privati_Opcm3906](#)

[Casalserugo Elenco Attivita Produttive Definitivo](#)

[Casalserugo Elenco Cittadini Evacuati Definitivo](#)

[Comune Padova Attivita Produttive](#)

[Montagnana Att.Produttive](#)

[Montagnana Privati](#)

[Provincia Treviso Imprese](#)

[Provincia Treviso Privati](#)

[Provincia Venezia Imprese Bis](#)

[Provincia Venezia Privati Bis](#)

[Provincia Verona Imprese](#)

[Provincia Verona Privati](#)

[Provincia Vicenza Imprese](#)

[Provincia Vicenza Privati](#)

[Saletto Att.Commerciali](#)

[Saletto Att. Economiche](#)

[Saletto Aziende Agricole](#)

[Saletto Privati](#)

[Treviso Comune Meduna Imprese](#)

Previsto rinvio anche ai fini Inps, in tal senso il comunicato stampa del ministero del lavoro diffuso il 28/11/2010 in Il Sole 24 Ore.

Proroghe per il Veneto, compresi anche i contributi

Dal canto suo, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nella nota del 29/11/2010 ha rimarcato che:

“Dopo lo spostamento al 16 dicembre per i versamenti degli acconti, arriva anche l’ulteriore comunicato.

Per gli alluvionati del Veneto arriva anche la miniproroga per i contributi previdenziali, dopo il recente spostamento delle date di versamento degli acconti fiscali al 16 dicembre.

In base a un primo annuncio ufficiale, poi, a queste prime misure si potrà aggiungere uno slittamento più ampio.

A disporre la miniproroga contributiva sarà un’ordinanza della Protezione civile. Lo chiarisce un comunicato del ministero del Lavoro.

Sui professionisti c’è ancora incertezza: dalla lettura del decreto dell’Economia sembrano esclusi dallo slittamento

La sospensione contributiva sarà affidata alla protezione civile visto che, come segnala lo stesso dicastero, il Lavoro non può disporre lo slittamento in modo autonomo”.

(V.D’An.)

2) Diritto societario: modificate le regole che disciplinano i conferimenti di beni in natura nel capitale delle società

Il Consiglio dei Ministri nella **seduta del 26/11/2010**, ha approvato le nuove regole che disciplinano i conferimenti di beni in natura nel capitale delle società per azioni, ciò mediante la modifica delle misure contenute nel D.Lgs. n. 142/2008.

La novità più importante (derivante dal neo art. 2343 ter c.c.) è la norma sulla valutazione del conferimento in natura il cui valore viene tratto dal bilancio del soggetto conferente o determinato con perizia di stima redatta da un esperto indipendente (non più nominato dal Tribunale).

Questa tecnica di valutazione del conferimento potrà essere utilizzata anche per i valori mobiliari e per gli strumenti del mercato monetario.

La nuova norma non contiene più il riferimento al “valore equo” che viene sostituito dal concetto di “fair value”. **(V.D’An.)**

3) Concordato fallimentare: Mancata relazione del curatore non bloccante

La mancanza della relazione conclusiva del curatore non blocca l'omologazione del concordato fallimentare.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, la quale, con la sentenza **n. 24026 del 2010**, ha confermato quanto espresso dal giudizio di merito, secondo cui in questa materia vale la regola del silenzio assenso (art. 41 L.F.).

La norma, infatti, non prevede che la delibera sia assunta collegialmente potendo risultare anche da separate dichiarazioni dei componenti ed eventualmente manifestarsi con il silenzio, con l'avvertenza che la mancata manifestazione del parere va considerata come favorevole.

Pertanto, la relazione non viene richiesta per garantire il diritto di difesa o il principio del contraddittorio. Non impedisce, quindi, l'omologazione del concordato fallimentare, ciò anche se i dati ivi contenuti siano rilevanti per il giudizio di omologa. (**V.D'An.**)

4) Cessione di azioni dopo il conferimento di azienda: non è abuso di diritto

Niente abuso diritto, è operazione lecita il conferimento aziendale e la successiva cessione delle quote di partecipazione.

La riorganizzazione aziendale realizzatasi mediante un conferimento d'azienda e la successiva immediata cessione di azioni non costituisce abuso di diritto né elusione, ma si è presenza, invece, di legittimo risparmio d'imposta.

Lo ha stabilito la **Commissione Tributaria Provinciale di Milano**, con le **sentenze n. 388 e 389 del 19 novembre 2010**, con le quali ha affermato che si tratta di atti indipendenti l'uno dall'altro, frutto di una libera scelta imprenditoriale che vanno tassati autonomamente.

Si tratta di una buona notizia per tutti coloro che hanno già in corso un contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria, la quale, al contrario, sostiene che si è presenza di una sola operazione (cessione d'azienda) che va trattata come tale in sede di registrazione (pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale, in luogo di quella fissa), ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986.

Viceversa, frazionare in due le operazioni, comporta dei vantaggi per i contribuenti, basti pensare alle imposte dirette, in particolare all'art. 176 del TUIR che li rende neutre (al rispetto delle previste condizioni), escludendole dall'ambito delle operazioni antielusive.

Per i casi di conferimento, non emergono, quindi, plusvalenze e minusvalenze.
(V.D'An.)

5) Accertamento fiscale: Dichiarazione di terzi nei PVC valide

E' legittima a rettifica Iva operata dall'Amministrazione finanziaria, ai danni del contribuente, sulla scorta di sulle dichiarazioni rese da terzi e trasfuse nel processo verbale di constatazione della Guardia di finanza.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23996 del 2010, secondo cui sono validi i risultati accertativi che si basano anche sulle dichiarazioni rese da terzi, poi riportate nel PVC dei verificatori.

Tali dichiarazioni, infatti, non costituiscono delle vere e proprie prove testimoniali e possono essere valutate dal giudice tributario nell'ambito del processo alla stregua di veri e propri indizi di evasione.

E' stato, quindi, respinto il ricorso di una società di persone che lamentava vizi di legittimità afferenti l'avviso di rettifica Iva.

Situazione in materia di dichiarazione di terzi

Il PVC redatto in base alle dichiarazioni di un terzo per essere base di un accertamento deve essere prova certa, diretta e analitica, e non presuntiva, dell'evasione.

Sulla base di tale elemento di prova piena e diretta l'ufficio potrà emettere, poi, un accertamento anche di tipo analitico induttivo sulla base di presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) ai sensi dell'ultimo periodo della lettera d) del primo

comma dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/73 (Cass. 27637/2008).

Dati extracontabili acquisiti presso un terzo

Come rilevato in dottrina, è diverso, invece, il caso in cui quando presso il terzo non siano rinvenuti atti o documenti ma dati extracontabili.

Questi, infatti, non hanno la natura di "documenti" e quindi di prove certe, dirette ed analitiche.

Giurisprudenza consolidata ha stabilito che i dati extracontabili (es. brogliacci, ecc.), nei confronti di colui che li ha scritti o presso il quale sono rinvenuti, assumono un effetto probatorio quale presunzione semplice, grave, precisa e concordante della inattendibilità delle scritture contabili, giustificando quindi la legittimità dell'accertamento induttivo ex comma 2 dell'art. 39 del DPR 600/73 (sentenza n. 17817/2007).

I dati extracontabili possono costituire elemento probatorio che corrobora le risultanze dell'elaborazione induttiva, elevando le presunzioni semplicissime al livello di presunzioni gravi precise e concordanti in giudizio.

In tal contesto, è stato evidenziato in dottrina, che tali dati extracontabili assumono efficacia probatoria, ancorché meramente presuntiva, nei confronti di chi li ha scritti, e non sono mai una prova certa e diretta che potrebbe quindi essere autonomamente utilizzata nei confronti di terzi. **(V.D'An.)**

6) Professionisti: Ribaditi dalla Cassazione i casi di esclusione da Irap

Il commercialista che per l'attività usa solo il computer ed un'auto non è tenuto a pagare l'Irap.

Lo ha ribadito la **Corte di Cassazione** con **la sentenza n. 24114 del 2010**.

Per i giudici queste condizioni di esercizio dell'attività non eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio della professione in assenza di personale dipendente e/o di collaborazioni coordinate e continuative.

In tali circostanze, non vi è, quindi, la presenza dell'autonoma organizzazione, che come è noto fa scattare il presupposto dell'assoggettamento ad IRAP.

Viceversa, è soggetto ad Irap il professionista che ha dichiarato compensi corrisposti a terzi di rilevante entità.

Ciò sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 23761 del 2010, rimarcata nel notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 29/11/2010.

Anche con l'ordinanza n. 18704 del 2010, la Suprema corte ha stabilito che è soggetto a Irap il contribuente che espone nella dichiarazione dei redditi "importanti" spese

sostenute, adottando così il principio che i costi possono rappresentare un elemento significativo per il giudice chiamato a decidere su un'istanza di rimborso rifiutata.
(V.D'An.)

7) IRAP: da ridedeterminare la seconda rata di imminente scadenza

Rideterminazione della seconda o unica rata di acconto IRAP: Regioni con situazione di squilibrio economico finanziario della spesa sanitaria.

In attesa dell'imminente scadenza del termine per il versamento della seconda rata di acconto ai fini dell'IRAP, **Assonime, con la nota del 26/11/2010**, ha rammentato che le imprese devono tener conto, a tal fine, della maggiorazione di aliquota prevista per le regioni per le quali sia stata accertata una situazione di squilibrio economico finanziario della spesa sanitaria.

In particolare, la legge n. 191 del 2009 (art. 2, comma 86) prevede che *“L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di*

0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall' articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa del 1° luglio 2010, ha rilevato che versano in situazione di dissesto economico finanziario le seguenti Regioni:

- Lazio

- Campania

- Molise

- Calabria

e che, pertanto, in relazione a queste regioni, le imprese dovranno tener conto, in sede di versamento della seconda rata di acconto IRAP, della maggiorazione.

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 2 luglio 2010, ha ribadito che la maggiorazione dell'aliquota IRAP in esame *"avrà effetto sull'acconto dell'IRAP da effettuare a novembre 2010 che dovrà essere determinato:*

- *con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata di 0,15 punti*

percentuali;

- con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.

Dall'importo dovuto su base annuale, calcolato con queste modalità, andrà sottratto quanto versato in occasione del primo acconto sul quale la maggiorazione non era applicabile". (V.D'An.)

8) Lavori pluriennali: circolare della IRDCEC

Sull'argomento opere ultrannuali (commesse di durata ultrannuale), l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, è intervenuto emettendo la **circolare n. 21/R del 2010** sul trattamento contabile e fiscale delle commesse "lunghe".

La norma di riferimento è l'art. 1665 del codice civile. Mentre l'art. 2426 c.c. prevede che i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti in bilancio sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

Sono poi seguite critiche alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 260/E del 2009.

A conferma di ciò, da parte della stessa Amministrazione finanziaria è, per ultimo, apparsa la parziale smentita della precedente tesi all'interno della neo risoluzione n. 117/E del 2010.

Infine, non è mancata la trattazione dei costi derivanti da subappalto (**V.D'Andò**).

9) Tracciabilità dei flussi di pagamento: i chiarimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato alcune [linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore degli appalti pubblici](#).

Il 7/9/2010 è entrata in vigore la legge n. 136/2010 che, al fine di prevenire infiltrazioni criminali nel settore degli appalti, ha introdotto alcune disposizioni che impongono la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

In seguito con il D.L. n. 187 del 12/11/2010 sono state apportate alcune **modifiche al decreto** e sono state dettate disposizioni interpretative e attuative.

La determinazione n. 8 dell'Autorità, del 18/11/2010, ha dato alcuni chiarimenti sull'applicazione della disciplina.

In Parlamento è in discussione il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 187/2010 (A.C. 3857).

Adeguamento dei contratti già stipulati

Il citato D.L. n. 187/2010 richiede che i contratti in essere al 7 settembre 2010 siano adeguati alle nuove disposizioni entro 180 giorni.

L'Autorità ha precisato che fino alla scadenza del termine di adeguamento dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, le stazioni appaltanti possono effettuare in favore degli appaltatori tutti pagamenti richiesti in esecuzione di tali contratti, anche in mancanza della clausola relativa alla tracciabilità; **dopo il 7 marzo 2011, i contratti** che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e pertanto inidonei a produrre effetti giuridici.

Poiché il tenore letterale della norma sembra escludere l'integrazione ex lege della clausola sulla tracciabilità nei contratti in essere, l'Autorità suggerisce di integrare espressamente i contratti già stipulati mediante atti aggiuntivi e fornisce alcuni esempi di clausole che possono essere inserite.

La stessa Autorità, peraltro, fa salva la possibilità che in sede di conversione del D.L. sia previsto l'adeguamento automatico dei contratti in essere.

Ambito di applicazione

L'Autorità indica che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardano tutti i

soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici e valgono per i seguenti contratti:

- Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche esclusi dall'ambito di applicazione del Codice ai sensi del Titolo II della Parte I;
- concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi;
- contratti di partenariato pubblico-privato;
- contratti di subappalto e subfornitura;
- contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.

In base al medesimo D.L. n. 187/2010, la filiera delle imprese comprende i subappalti definiti dall'art. 118, comma 11, del Codice e i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

L'Autorità ha chiarito che i **subcontratti** sono i contratti derivati dall'appalto che, se pur non qualificabili come subappalti, sono riconducibili all'art. 118, comma 11, ultima parte, del Codice e quindi **soggetti a comunicazione nei confronti del committente**.

Per quanto riguarda gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, l'Autorità ha precisato che non assumono rilevanza né la forma giuridica (società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori professionali o

professionisti) né il tipo di attività svolta.

In particolare, le norme si applicano anche ai professionisti e agli studi professionali che concorrono all'aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura.

L'Autorità ha specificato che ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo di progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione.

Al contrario non rientrano nell'ambito applicativo delle norme le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale non a fronte di contratti di appalto.

Come ad esempio può accadere nel caso di pagamento di imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali o valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese pertanto possono essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento.

Nelle linee guida viene altresì indicato che la disciplina si applica ai concessionari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento.

Gli strumenti di pagamenti diversi dal bonifico bancario o postale

Sulla possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico

bancario o postale, l'Autorità ha precisato che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le ricevute bancarie elettroniche (c.d. Ri.Ba); in questo caso, tuttavia, sussiste un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG devono essere inseriti sin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: La procedura ha avvio infatti con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.

Attualmente, invece, secondo l'Autorità il servizio di pagamento RID, di ampio utilizzo tra imprese, non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità poiché il flusso telematico non sembra in grado di gestire i codici identificativi.

I pagamenti a favore di dipendenti, le spese generali e la provvista di immobilizzazioni tecniche

La determinazione dell'Autorità ha poi fornito importanti chiarimenti in tema di pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche.

Questi pagamenti, in base alla legge n. 136/2010 devono transitare sui conti correnti dedicati.

L'Autorità spiega che se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento dovrà essere effettuato e registrato per l'intero con esclusivo riferimento a una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre.

Allo stesso modo i pagamenti a favore dei dipendenti dovranno essere effettuati sul conto dedicato relativo a una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione a una pluralità di contratti. Con riferimento a tali pagamenti, l'Autorità precisa che non è necessaria l'indicazione del CUP o/e CIG.

(Assonime, nota del 29/11/2010)

10) Altre di fisco:

- Orario massimo settimanale, il superamento va risarcito

La Corte UE non ha dubbi. Il superamento non occasionale dell'orario massimo settimanale di 48 ore comporta il diritto del lavoratore al risarcimento quando vi sia un nesso causale tra la violazione ed il danno subito.

E' il diritto nazionale a dover determinare, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, se il danno subito debba essere risarcito mediante la concessione di tempo libero aggiuntivo ovvero di un'indennità pecuniaria.

(Sentenza Corte Giust. CE 25/11/2010, n. C-429/09)

- Comunicazioni delle operazioni con i Paesi black list: l'obbligo vale anche per la stabile organizzazione

La stabile organizzazione di una società residente in Italia, che si trova in un Paese a fiscalità privilegiata, è soggetta all'obbligo della comunicazione telematica per le operazioni effettuate con soggetti residenti nello stesso territorio.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 121/E del 29/11/2010**.

Difatti, le operazioni con attori economici che si trovano negli Emirati Arabi Uniti devono essere comunicate telematicamente poiché la stabile organizzazione, ubicata in quello stesso Paese, non rappresenta un soggetto distinto ma costituisce un'articolazione della casa madre e agisce nell'interesse della stessa.

Ovviamente la comunicazione deve essere effettuata anche dalla casa madre per le operazioni compiute a sua volta con i soggetti stabiliti in Paesi black list.

Anche nell'ipotesi in cui le operazioni avvengono tra la stabile organizzazione di un soggetto economico residente in Italia, stabilita in un Paese black list, e soggetti economici ivi operanti, va adempiuto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1 del D.L. n. 40 del 2010.

Infatti, non si può ignorare che da un punto di vista economico la stabile organizzazione agisce nell'interesse della casa madre, soggetto passivo d'imposta residente in Italia.

La ratio di tale impostazione risiede nella prevenzione e nel contrasto delle frodi Iva negli scambi con l'estero.

Quindi, il medesimo obbligo di comunicazione riguarda la casa madre per le operazioni che direttamente compie con soggetti stabiliti in Paesi black list.

**- Scudo fiscale, il rimpatrio giuridico salva le emersioni “complicate”:
Scadenza confermata per il 31 dicembre 2010**

Rimpatrio giuridico-salvagente per le operazioni di emersione delle attività detenute all'estero.

Se ci sono cause oggettive che, indipendentemente dalla volontà del contribuente, impediscono di portare a termine il rimpatrio fisico entro il 31 dicembre prossimo, la strada per perfezionare lo scudo fiscale può passare anche attraverso il rimpatrio giuridico.

A patto però che si concluda entro la fine dell'anno e che sia gestito dalla stessa

fiduciaria a cui è stata presentata la dichiarazione di emersione originaria.

Si tratta del chiarimento fornito **dall’Agenzia delle Entrate** con la **risoluzione n. 122/E del 29/11/2010**, che apre alla possibilità di equiparare le due forme di rimpatrio previste dal D.L. n. 78/2009, il rimpatrio fisico e quello giuridico, in presenza di ostacoli come, per esempio, l’esistenza di contenziosi con i gestori esteri o le difficoltà legate al disinvestimento e alla liquidazione delle attività.

Vademecum per non perdere lo scudo

In pratica, per non vanificare gli effetti delle dichiarazioni riservate presentate regolarmente, la modalità di emersione scelta inizialmente può essere modificata ricorrendo al rimpatrio giuridico.

Questa procedura, infatti, pur non comportando il trasferimento materiale delle attività in Italia, garantisce al contribuente gli stessi risultati del rimpatrio fisico.

In entrambi i casi i beni scudati sono custoditi, amministrati e gestiti da un intermediario finanziario italiano che ne segue le vicende, per conto del cliente, dal momento dell’apertura del rapporto in poi.

Quindi, se le cause che ostacolano il rimpatrio fisico non possono essere rimosse entro il 31 dicembre 2010, l’operazione-scudo può essere definitivamente chiusa avvalendosi del rimpatrio giuridico.

A questo scopo, il contribuente deve conferire un mandato di amministrazione alla

stessa società fiduciaria a cui ha presentato a suo tempo la dichiarazione riservata.

Questa, a sua volta, rilascerà una copia di una nuova dichiarazione riservata in cui sia riportato lo stesso importo delle attività indicate nella prima dichiarazione.

Le mosse della fiduciaria

La società fiduciaria incaricata di gestire l'ultima fase del processo di emersione si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste e, se le ritenute sono fatte a titolo di acconto o non sono richieste, a comunicare i dati all'Amministrazione finanziaria attraverso il modello 770.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa n. 237 del 29/11/2010)

Vincenzo D'Andò